

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2662

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CANESTRARI, ARMATO, MANCINI ANTONIO, BIANCHI GERARDO,  
CENGARLE, TOROS, FORNALE, COLLESELLI**

*Presentata il 13 ottobre 1965*

**Modifica dell'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, recante norme sul personale degli uffici locali, agenzie e ricevitorie dell'Amministrazione postale**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La legge 2 marzo 1963, n. 307, diede un assetto definitivo ed organico allo stato giuridico del personale degli uffici locali e delle agenzie dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni inquadrandolo in apposite carriere e ruoli, ed estendendo ad esso le disposizioni contenute nel testo unico concernente lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo le particolari norme contenute nell'ordinamento giuridico speciale.

Tuttavia, in sede di applicazione pratica della citata legge n. 307 vennero rilevate delle lacune che limitano l'area di applicazione della suddetta legge; lacune e limiti che si pongono come motivi ostativi al principio informatore della norma che è quello di realizzare una necessaria dinamicità nella organizzazione di uno dei principali settori produttivi della struttura dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; quello, cioè, delle mansioni e dei compiti propri degli uffici locali delle poste e delle telecomunicazioni e del relativo personale.

In particolare si tratta dell'ammissione al concorso alla qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo C (coefficiente 357) previsto

dall'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307.

Al primo comma di tale articolo è stabilito che al concorso sono ammessi i Direttori di ufficio locale di gruppo D (coefficiente 345) con almeno nove anni di anzianità nella qualifica di Direttore di ufficio locale.

L'enunciazione letterale di tale disposto non prevede — come invece avrebbe dovuto — il compito del servizio prestato nelle qualifiche inferiori; per cui l'ammissione a tali concorsi può essere chiesta, in pratica, soltanto da quel personale che abbia raggiunto, in media, una anzianità di servizio di venti anni. Il che è eccessivo in confronto all'anzianità richiesta per la qualifica di primo Segretario della corrispondente carriera di concetto dei ruoli ordinari (vedi articolo 176 — quarto, quinto e sesto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

Infatti, l'ammissione al concorso per direttore di ufficio locale di gruppo C (coefficiente 357) segue il seguente procedimento:

a) permanenza di almeno sette anni nelle qualifiche inferiori di ufficiale di seconda e terza classe;

b) permanenza di almeno tre anni nella qualifica di ufficiale di prima classe;

c) partecipazione al concorso per Direttore di ufficio locale di gruppo *E*, il cui espletamento (bando, formazione della graduatoria, registrazione del decreto, pubblicazione, ecc.) richiede il trascorrere di un tempo non inferiore ad un anno;

d) permanenza di almeno tre anni nella qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *E*.

Se a questo periodo di 14 anni si aggiunge un ulteriore periodo di 2 anni per consentire il raggiungimento della qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *D* in conseguenza del sistema di promozione (anzianità congiunta al merito — articolo 30, legge n. 307) e del numero limitato dei posti, è facile prevedere che al concorso per il raggiungimento della qualifica di Direttore di

ufficio locale di gruppo *C* si può pervenire, nel quadro dell'attuale sistema, soltanto dopo 20 anni di servizio.

Si rende, perciò, utile ridurre l'anzianità minima richiesta nella qualifica di Direttore di ufficio locale computando nei nove anni di anzianità quale direttore di ufficio locale, anche il servizio prestato in qualità di ufficiale e ciò in relazione all'articolo 176 — quarto, quinto e sesto comma — del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1957, n. 3.

La espressione letterale del testo dell'articolo 21 della legge n. 307 si pone quindi come un motivo abnorme di interpretazione logica della legge che, pertanto, richiede un necessario correttivo atto a non frustrarne lo scopo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ARTICOLO UNICO

L'articolo 21 della legge 2 marzo 1963, n. 307, viene modificato inserendo fra il secondo e terzo comma, i seguenti due commi:

« Ai fini del raggiungimento del periodo minimo di anzianità previsto dal primo comma per la partecipazione ai concorsi alla qualifica di Direttore di ufficio locale di gruppo *C*, è utile il servizio prestato con la qualifica di titolare di agenzia anteriormente al 1° aprile 1963, nonché quello prestato con la qualifica di Ufficiale, di cui agli articoli 28 e 72 della citata legge n. 307, nel limite massimo stabilito dall'articolo 176, sesto comma, e dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

Nell'anzianità di servizio con qualifica di Direttore di ufficio locale, richiesta dal primo comma, è computato per i Direttori di ufficio locale di gruppo *D*, anche il servizio prestato con qualifica di primo ufficiale. Le disposizioni di cui al comma precedente sono comuni per entrambe le qualifiche di Direttore di uffici locali ».